



COMUNE DI VOGHIERA

PROVINCIA DI FERRARA

Viale B. Buozzi, 12/b - 44019 Voghiera (FE)

Tel. 0532/328515 – fax 0532/818030

<http://www.comune.voghiera.fe.it>

Ordinanza N. 25/2010 Reg. Ord.

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex Art. 191 D. Lgs. n. 152/2006 - AREA S.p.A. Copparo (FE): Prosecuzione della gestione del Centro di Raccolta Comunale, sito nel territorio Comunale di Voghiera in Via E. Fermi così come definito ai sensi dell'Art. 183 comma 1 lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con ordinanza n. 4/2009 del 21/04/2009, integrata da successiva ordinanza n. 2/2010 del 22/01/2010 si provvedeva, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, alla prosecuzione dell'attività del Centro Comunale di raccolta ubicato in Via E. Fermi alle seguenti condizioni:
 - a. di continuare a gestire il Centro di raccolta comunale sito in Voghiera Via E. Fermi e raccogliere tutti i rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità a tutt'oggi adottate ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti alla data di emanazione del D.M. succitato;
 - b. di gestire i rifiuti raccolti presso il Centro medesimo in conformità con quanto previsto nel Contratto di Servizio del 03/05/2005 stipulato fra l'Agenzia ATO 6 di Ferrara ed AREA SpA;
 - c. che siano garantite modalità di deposito e di gestione dei rifiuti presso il Centro comunale di raccolta rispettose della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché delle disposizioni di sicurezza per gli addetti;
 - d. che entro novanta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, AREA SpA provvederà a trasmettere al Comune un progetto di adeguamento, completo di computo metrico estimativo e di relazione tecnica, al fine di consentire al Comune l'emanazione degli atti di propria competenza;
 - e. agli oneri economici, derivanti dagli investimenti necessari all'adempimento di cui ai precedenti punti, si farà fronte con risorse proprie dell'amministrazione comunale e/o con il ricorso allo strumento tariffario, trattandosi di impiantistica a supporto del sistema di raccolta dei rifiuti urbani, come meglio precisato anche dalle disposizioni che l'Agenzia d'Ambito disporrà a seguito degli interventi impiantistici;
- che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Albo nazionale gestori ambientali, con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo del 25 novembre 2008, ha ritirato, in autotutela, la deliberazione del 29 luglio 2008;
- che in data 29 ottobre 2008 la Commissione VIII della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione 7 00064 dell'On. Alessandri con la quale si chiedeva una proroga dell'entrata in vigore di talune disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 al precipuo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione de centri di raccolta esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale servizio dagli stessi svolto;
- che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto uno schema di decreto di integrazione e modifica del citato decreto 8 aprile 2008, inviato alla Conferenza Unificata in data 26 gennaio 2009;

- che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il D.M. 13 maggio 2009 recante "Modifica del decreto 8 aprile 2008", con cui stabiliva che *"i centri di raccolta ... che sono operanti sulla base di disposizioni di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"*;

CONSIDERATO

- che il termine stabilito dal D.M. 13 maggio 2009 sopra citato è scaduto, quindi, il 18 gennaio 2010;
- che l'esercizio del Centro di Raccolta comunale è ritenuto dall'Amministrazione Comunale nonché dall'ATO di Ferrara, del tutto strategico ed imprescindibile all'interno della dinamica delle raccolte differenziate definita all'interno del Contratto di Servizio per il mantenimento degli standard e il raggiungimento degli obiettivi di RD;
- che in virtù di quanto sopra considerato, con ordinanza n. 2/2010 del 22/01/2010 già citata è stata disposta la prosecuzione dell'attività del Centro Comunale di raccolta ubicato in Via E. Fermi di mesi sei dalla data della sua emanazione;
- che detto termine è scaduto lo scorso 22/07/2010 e che in previsione dei lavori di adeguamento del Centro di raccolta, il cui inizio è fissato per il prossimo 02/08/2010, come comunicatoci da Area S.p.A. con nota Prot. n. 5782 del 21/07/2010 (ns. Prot. 6170 del 21/07/2010), è necessario adottare un nuovo provvedimento per prolungare, di ulteriori sei mesi, l'attività del Centro Comunale di raccolta ubicato in via E. Fermi alle medesime condizioni già indicate nel provvedimento sindacale del 22/01/2010, numero 2/2010;

RITENUTO

- che sia indispensabile garantire la prosecuzione dell'attività di raggruppamento dei rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta, posto che la eventuale cessazione pregiudicherebbe le condizioni di corretta gestione del ciclo dei rifiuti, posto che da ciò potrebbe derivare un incremento degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio comunale, con reale nocimento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente, nonché un decremento significativo delle soglie di raccolta differenziata;
- che sia indispensabile procedere alla reiterazione del provvedimento richiamato nelle premesse con la considerazione che la mancanza di una struttura in grado di supportare il sistema di raccolta previsto per il territorio, comprometterebbe l'organico svolgimento del pubblico servizio di igiene ambientale con grave danneggiamento della cittadinanza e delle aziende, con grave deficit gestionale e interessamento della salubrità del servizio che dovrebbe garantire ed assicurare alle utenze un corretto svolgimento delle raccolte differenziate oggi prevalentemente avviate a raggruppamento presso il Centro di raccolta;
- che sussistano, pertanto, le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

IL SINDACO

con i poteri di cui l'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. che conferisce al sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. 152/2006,

ORDINA

sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

1. la prosecuzione dell'attività del Centro Comunale di raccolta ubicato in via E. Fermi alle medesime condizioni già indicate nel provvedimento sindacale del 22/01/2010, numero 2/2010 e precisamente:
 - a. di continuare a gestire il Centro di raccolta comunale e raccogliere tutti i rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità a tutt'oggi adottate ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti alla data di emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;
 - b. di gestire i rifiuti raccolti presso il Centro medesimo in conformità con quanto previsto nel Contratto di Servizio del 03/05/2005 stipulato fra l'Agenzia ATO 6 di Ferrara ed AREA SpA;
 - c. che siano garantite modalità di deposito e di gestione dei rifiuti presso il Centro comunale di raccolta rispettose della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché delle disposizioni di sicurezza per gli addetti;

2. di prendere atto:
 - a. che nel periodo previsto per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, decorrenti dal 02/08/2010 per la durata di giorni 90, e comunque per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, l'attività di raccolta, gestione e deposito, è da intendersi sospesa al fine di evitare interferenze con le attività di cantiere;
 - b. che durante la sospensione dell'attività del Centro di raccolta, verranno potenziati i servizi domiciliari di raccolta riservati ai cittadini, a cura del gestore;

3. di trasmettere la presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito entro tre giorni dall'emissione;

4. che il presente provvedimento venga altresì affisso all'Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul portale del Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per tutto il tempo di validità dello stesso;

5. che la presente ordinanza abbia validità di sei mesi a partire dalla data di sua emanazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Voghiera li, 29/07/2010

IL SINDACO
Dr. Claudio Fiorese

